



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

### CONVENZIONE

#### TRA

il Ministero dell'Istruzione, (MI) - codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero, nella figura della dott.sa Gianna Barbieri, Direttore Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica – munito dei poteri necessari giusto decreto direttoriale 104 del 15 dicembre 2021.

e

l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) – codice fiscale 80030350484 – d'ora in avanti denominato INDIRE, rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale dott. Flaminio Galli

per l'affidamento del progetto nazionale denominato “Piano di ampliamento offerta formativa monitoraggio ex L. 440/97”

### CONSIDERATO

- che il Ministero, nel rilevare le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 - *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione* - intende avviare un progetto nazionale per la realizzazione della valutazione di impatto dei progetti finanziati con fondi ex D.M. 48/2021 e per la realizzazione di attività connesse con la comunicazione istituzionale e la disseminazione, divulgazione e informazione sulle attività istituzionali del Ministero dell'Istruzione.
- che il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-*noviesdecies*, individua l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- che il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'articolo 19, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2012 sia soppressa l'ANSAS e sia ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli *ex IRRE*;

- che il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 4, prevede che l'INDIRE concorra a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, curando altresì il sostegno ai processi di innovazione attraverso la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie e attivando progetti di ricerca volti al miglioramento della didattica e supportando le scuole nei processi di consulenza e di formazione in servizio del personale scolastico;
- che il Ministro dell'Istruzione, con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'INDIRE deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;
- che lo Statuto dell'INDIRE è stato approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 dicembre 2012, prot. n. 26901;
- che l'articolo 1 dello Statuto sottolinea che INDIRE è ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione;
- che, ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, tra le finalità statutarie dell'INDIRE rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;
- che il citato Statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, ed i membri del Collegio dei revisori dei conti siano nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione;
- che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione;
- l'art. 192 del d.lgs 50/2016;
- la delibera dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto: elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in House;
- la delibera dell'ANAC numero 633 del 03 luglio 2019 avente ad oggetto: ID 218-246 e ID 281 richieste di iscrizione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione, all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in favore di proprie società in House, previsto dall'art. 192, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione;
- che l'istituto nazionale di documentazione innovazione ricerca educativa (INDIRE) rientra nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in House, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- che nel caso di specie e sulla base delle motivazioni esposte, sussiste un rapporto in House tra il Ministero dell'Istruzione e l'Indire;

- Considerato che l'affidamento in House rientra tra le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, come chiarito dall'ANAC con proprie FAQ;
- che con nota prot. n. 1181 del 28/10/2021 del Dipartimento per le Risorse Umane, finanziarie e strumentali è stato chiesto all'Indire di elaborare un progetto per un supporto trasversale alle attività di monitoraggio ai progetti promossi dalla Direzione Generale e alle attività di disseminazione promosse dal MI, rientrando tale attività nelle funzioni specifiche che il citato articolo 4 del D.P.R. n. 80 del 2013 attribuisce all'Indire, quale ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'Istruzione;
- che con la nota prot. n. 38616 del 18 novembre 2021, acquisita agli atti con prot. n. 1256 del 18/11/2021, l'Indire ha fatto pervenire la propria proposta progettuale relativamente alla realizzazione del servizio di monitoraggio, ricerca e supporto tecnico alla Direzione Generale del Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie, per un importo complessivo di Euro 3.105.099,47;
- che con la citata nota del 11 novembre 2021, come integrata con nota prot. n. 41703 del 07/12/2021 (acquisita con prot. n. 1322 del 7/12/2021) Indire si rende disponibile a cofinanziare la proposta progettuale nella misura di euro 105.099,47;
- che il sistema di monitoraggio costituisce uno strumento essenziale per la governance del sistema dell'istruzione ed è indispensabile ai fini del sistema stesso, nonché per la misurazione periodica dei risultati ottenuti con gli investimenti;
- l'articolo 2 dello Statuto dell'Indire, approvato con D.M. prot. 26901 del 21/12/2012, prevede fra le finalità assegnate all'Ente, lo svolgimento di attività volte a sostegno delle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell'innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari nonché lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'autonomia scolastica”;

VISTO il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per il Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito in legge con modificazioni con L. 5 marzo 2020 n. 12;

VISTA la proposta progettuale formulata da INDIRE prot. n.38616 del 18 novembre 2021, come integrata con nota prot. 41703 del 07/12/2021;

VISTO il verbale del 15 dicembre 2021, redatto dalla Commissione istituita con Decreto Direttoriale n. 98 del 24/11/2021, incaricata di procedere alla verifica della congruità tecnica della proposta progettuale elaborata da INDIRE e la successiva documentazione trasmessa al RUP ad integrazione della valutazione della congruità.

CONSIDERATO che con la presente Convenzione è necessario definire tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo;

CONSIDERATO che la presente convenzione diverrà efficace all'esito dei controlli previsti dagli organi preposti, rientrando tale attività nelle funzioni specifiche che l'articolo 4 del D.P.R. n. 80 del 2013 attribuisce all'INDIRE, quale ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione;

CONSIDERATO che INDIRE, nelle materie rientranti nella sfera di attività, è tenuto a eseguire gli affidamenti conferiti dall'Amministrazione dello Stato, alle condizioni e secondo le indicazioni impartite, e in costante rapporto con il Ministero;

VISTO il Decreto Dipartimentale 104 del 15 dicembre 2021 che autorizza alla sottoscrizione della presente convenzione il Direttore per i Sistemi informativi e la Statistica;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra il Ministero dell'Istruzione e l'INDIRE, come sopra rappresentati,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **Articolo 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2**

1. Il Ministero affida per la realizzazione e l'attuazione all'INDIRE il progetto denominato "Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440/97". Il suddetto progetto ha un costo complessivo previsto pari a euro 3.105.099,47 come meglio individuato all'articolo 6.
2. Con la presente Convenzione, il Dipartimento per la Programmazione le risorse finanziarie e i contratti, e INDIRE concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e *partnership*, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2 comma 1.

#### **Articolo 3**

1. Le attività oggetto del progetto affidato all'INDIRE sono realizzate sulla base del progetto e dell'offerta tecnico-economica presentata dall'INDIRE e delle indicazioni che riceveranno dal Dipartimento per la Programmazione le risorse finanziarie e i contratti e dalla Direzioni Generali che allo stesso afferiscono.

#### **Articolo 4**

1. L'INDIRE si impegna a garantire la realizzazione del progetto come definito nella proposta tecnico-economica presentata ed in coerenza con le indicazioni Ministeriali.
2. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, nominerà, con successivo atto, un direttore dell'esecuzione individuando la Direzione Generale che curerà gli aspetti gestionali della presente convenzione.
3. L'INDIRE si impegna, altresì, a collaborare ad un **piano delle attività**, redatto con cadenza trimestrale, da definire in stretto accordo con la Direzione Generale di cui al punto 4.2 della presente convenzione, sulla base delle specifiche esigenze tecniche che possono emergere nel corso dell'avanzamento del Progetto.
4. Il progetto deve essere completato entro 24 mesi dall'avvio delle attività, fatte salve le scadenze intermedie indicate nella proposta progettuale dell'INDIRE e concordate con il direttore dell'esecuzione, in relazione alla tempistica dei procedimenti presi in considerazione per la presente convenzione.
5. Eventuali proroghe possono essere concesse per motivate esigenze e sono soggette a formale autorizzazione da parte della Direzioni Generali che avrà cura di gestire la convenzione, ai sensi

dell'art. 4.2 della presente convenzione, in rapporto alle attività di ciascuna Direzione, sulla base di motivata richiesta, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività annuali.

#### **Articolo 5**

1. Il Ministero dell'Istruzione, e le diverse Direzioni Generali sono esonerati da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'INDIRE e a danni prodotti da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

#### **Articolo 6**

1. L'importo per complessivo per la realizzazione del progetto, realizzato in partnership con INDIRE e oggetto della presente convenzione è pari ad euro 3.105.099,47.
2. L'importo di finanziamento del progetto, a carico del Ministero dell'istruzione, in ragione della disponibilità di INDIRE a cofinanziare l'intervento per una somma pari a € 105.099,47, sarà pari ad euro € 3.000.000,00.
3. Conformemente a quanto definito, il finanziamento del Ministero dell'Istruzione, pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), sarà erogata all'INDIRE nelle seguenti modalità:
  - a) un primo acconto pari al 30% dell'importo totale, all'atto della registrazione della presente convenzione presso gli organi di controllo del Ministero dell'Istruzione;
  - b) i successivi acconti/rimborsi sono erogati in relazione allo stato di avanzamento previa presentazione di rendicontazione dell'attività svolta da parte di INDIRE con dettagliata relazione sulle attività svolte;
  - c) il rendiconto a saldo, da imputarsi sul finanziamento progettuale a carico del Ministero, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2023.
  - d) entro 60 giorni dalla conclusione del progetto dovrà essere inoltrata la relativa rendicontazione finale a saldo comprensiva di cofinanziamento a carico di INDIRE. La rendicontazione di cui al punto c) e d) dovrà essere corredata dalla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti di INDIRE.
4. La rendicontazione di tutti i costi diretti si baserà sui costi reali.

#### **Articolo 7**

1. Le attività progettuali avranno inizio a decorrere dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente Convenzione presso gli organi di controllo del Ministero dell'Istruzione, e dovranno concludersi entro 24 mesi dall'avvio delle attività. Il Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie si impegna a comunicare tempestivamente ad INDIRE l'avvenuta registrazione degli atti per consentire il formale inizio delle attività.
2. Il presente atto vincola INDIRE alla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione mentre è efficace per il Ministero dell'Istruzione solo dopo la registrazione dei competenti organi di controllo.

#### **Articolo 8**

1. L'INDIRE si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), I.V.A. inclusa se dovuta, completamente remunerativa delle attività progettuali e dichiara di non avere nulla altro da esigere.

2. Qualora la rendicontazione presentata dall'INDIRE registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.
3. Qualora il rendiconto finale presentato dall'INDIRE registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione per la realizzazione del progetto oggetto della presente Convenzione.
4. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono invece soggette all'approvazione preliminare del Ministero dell'Istruzione sulla base di motivata richiesta.

### **Articolo 9**

1. Le modalità di attuazione, operative ed esecutive, della presente convenzione, sono determinate in considerazione della natura giuridica di INDIRE e del rapporto intercorrente tra lo stesso e il Ministero dell'Istruzione, così come specificato in premessa.
2. Il progetto deve essere realizzato in coerenza con le indicazioni delle Direzioni Generali del Ministero dell'Istruzione e con l'offerta tecnico-economica presentata da INDIRE. La responsabilità dell'attuazione della presente convenzione è dell'INDIRE, che è tenuto ad operare seguendo tutte le indicazioni fornite nel presente atto, mantenendo costanti rapporti con il responsabile del procedimento e con il responsabile dell'esecuzione che sarà individuato con successivo atto da adottarsi a cura del Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto dall'INDIRE o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione della realizzazione del presente progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte dell'INDIRE di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente progetto deve essere preventivamente valutata e autorizzata dal Ministero, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'INDIRE si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall'Amministrazione o da altri soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Amministrazione ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Committente giudichi più opportuni.
6. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi l'INDIRE dovrà mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto Gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal direttore dell'esecuzione o dal RUP, i quali potranno, comunque, richiedere adeguamenti dello stesso in relazione ad eventuali profili necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
7. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel progetto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Generale a cui sarà demandata l'esecuzione della convenzione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

### **Articolo 10**

1. L'INDIRE si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:

- l'attuazione del progetto e la relativa produzione di materiale deve riguardare tutte le Regioni del territorio nazionale;
- in merito ai servizi richiesti, codesto Ente deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste, in merito, alla normativa nazionale vigente;
- deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli amministrativi.

#### **Articolo 11**

1. La Direzione Generale a cui è demandata l'esecuzione della convenzione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'INDIRE non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione del progetto in questione.
2. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute all'INDIRE le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

#### **Articolo 12**

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione e liquidazione del finanziamento di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà devoluta al giudice amministrativo.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.  
Roma 22 dicembre 2021.

Dott.ssa. Gianna Barbieri

Dr. Flaminio Galli